

Codice PA m-dg Ministero della Giustizia		
AOO 02003002203 - TRIBUNALE DI MANTOVA		
N. 1927E	16 OTT 2013	
UOR	CC	RUO
Funzione	Macroattività	Attività
Fascicolo	Sottofascicolo	

**CONVENZIONE**  
**PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ**  
**AI SENSI DEGLI ARTT. 54 DEL D.L.VO 28 AGOSTO 2000, N. 274,**  
**E 2 DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001**

**Premesso**

Che, a norma dell'art. 54 del D.L.vo 28 agosto 2000, n. 274, il giudice di pace può applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;

che l'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del citato Decreto Legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia o, su delega di quest'ultimo, con il Presidente del tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell'art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

che il Ministero della Giustizia con l'allegato atto ha delegato i Presidenti dei tribunali alla stipula della convenzioni in questione;

che l'ente Associazione LIBRA ONLUS presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell'art. 54 del citato Decreto Legislativo;

tra il Ministero della Giustizia che interviene al presente atto nella persona del Dott. Luciano Alfani, Presidente del Tribunale di Mantova, giusta delega di cui in premessa e l'ente sopra indicato, nella persona del legale rappresentante pro-tempore, Sig. Angelo Puccia, nato a Ragusa (RG) il 15/05/1980 a residente a Virgilio (MN) Via Nicolò Copernico n. 6 – C.F. PCCNGL80E15H163H, si conviene e si stipula quanto segue:

### **Art. 1**

L'ente consente che n. 8 (otto) condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 54 del decreto legislativo citato in premessa, prestino presso di sé la loro attività non retribuita in favore della collettività. L'ente specifica che presso le sue strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'articolo 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni:

- attività concernenti la manutenzione e gestione ordinaria della sede;
- attività di archiviazione dati, ad esclusione di quelli sensibili, su supporti informatici;
- attività di promozione di progetti posti in essere dall'Associazione LIBRA ONLUS.

### **Art. 2**

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell'articolo 33, comma 2, del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

### **Art. 3**

L'ente che consente alla prestazione dell'attività non retribuita individua nei seguenti soggetti le persone incaricate di coordinare le prestazioni delle attività lavorative dei condannati e di impartire a coloro le relative istruzioni:

- Angelo Puccia (C.F. PCCNGL80E15H163H), Presidente Associazione LIBRA ONLUS;
- Francesca Savazzi (C.F. SVZFNC79H52E897D), Segretario Associazione LIBRA ONLUS;
- Alessandra Morselli (C.F. MRSLSN74S45G186G), Vice Presidente Associazione LIBRA ONLUS;
- Marzia Tosi (C.F. TSOMRZ85R55C312X), Referente del progetto LPU Associazione LIBRA ONLUS.

L'ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi ora indicati.

#### **Art. 4**

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.

In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

L'ente si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

#### **Art. 5**

È fatto divieto all'ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

È obbligatoria ed è a carico dell'ente l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

#### **Art. 6**

I soggetti incaricati, ai sensi dell'articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere, terminata l'esecuzione della pena, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

#### **Art. 7**

Qualsiasi variazioni o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termine di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'ente.

#### **Art. 8**

La presente convenzione avrà la durata di n. 5 (cinque) anni a decorrere dalla data della sottoscrizione.

Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'articolo 7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia – Direzione generale degli affari penali.

Mantova, li 15/10/2013

Il Presidente dell'Associazione LIBRA ONLUS

Sig. Angelo Puccia



Il Presidente del Tribunale di Mantova

Dott. Luciano Alfani



MINISTERO DEL TESORO  
UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO  
PRESSO MINISTERO DELLA GIUSTIZIA  
213863 23LUG01

## IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Premesso che, a norma dell'art. 54 del D. L.vo 28 agosto 2000, n. 274, il giudice di pace può applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;

premessi che con decreto ministeriale del 26 marzo 2001, emanato ai sensi dell'art. 54, comma 6, del citato decreto legislativo, sono state introdotte norme per la determinazione delle modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità;

premessi che l'art. 2, comma 1, del citato decreto ministeriale stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell'art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

ritenuto che occorre favorire le condizioni per la stipula delle convenzioni e che, a tal fine, appare opportuno delegare i Presidenti dei tribunali che, in considerazione del loro radicamento territoriale, sono meglio in grado di apprezzare le effettive possibilità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità presso le amministrazioni, gli enti e le organizzazioni presenti nel circondario;

visti gli artt. 54, comma 6, del D. L.vo 28 agosto 2000, n. 274, e 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001,

### DELEGA

i Presidenti dei tribunali alla stipula delle convenzioni di cui in premessa.  
Le convenzioni potranno avere una durata non superiore a cinque anni.

Roma, 16 LUG. 2001

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA  
UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO  
PRESSO MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

5849

25 LUG. 2001

*ncel.*

*[Signature]*